



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA ORDINARIA N. 82

OGGETTO : Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati con apposito contrassegno di riconoscimento) in Viale Marconi , su tutto il piazzale antistante l'isola ecologica nelle giornate del 1 e 2 Maggio per manifestazione sportiva 2^ TM ALTO GARDA CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la richiesta presentata dalla Società Sportiva ASD ALTO GARDA con sede a Limone sul Garda (BS) , intesa ad ottenere l'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli (**eccetto quelli autorizzati con apposito contrassegno di riconoscimento**) in Viale Marconi , su tutto il piazzale antistante l'isola ecologica e la contestuale istituzione di un doppio senso di circolazione nel tratto di strada compreso fra gli Ex Cantieri del Garda ed il Piazzale dell'Isola Ecologica , in deroga al divieto vigente , per le giornate dell' 1 e 2 Maggio 2026 con orario 08.00/18.00 per consentire l'afflusso di partecipanti e pubblico alla manifestazione denominata "2^ TM ALTO GARDA CUP" che si terrà presso la Stadio Comunale "Ugo Locatelli"
- ATTESO** che detta regolamentazione si rende necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
- CONSIDERATO** che quindi necessario disporre delle modifiche alla circolazione stradale nel tratto di strada;
- RITENUTO** che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;
- VISTO** l'art. 5, comma 3, del vigente Codice della Strada, che conferisce all'Ente proprietario della strada di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- VISTO** l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285, del 30 aprile 1992, e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992, e successive modifiche;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 dicembre 2004;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

l'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati con apposito contrassegno di riconoscimento) in Viale Marconi , su tutto il piazzale antistante l'isola ecologica e la contestuale istituzione di un doppio senso di circolazione nel tratto di strada compreso fra gli Ex "Cantieri del Garda" ed il Piazzale dell'Isola Ecologica , in deroga al divieto vigente , per le giornate dell' 1 e 2 Maggio 2026 con orario 08.00/18.00 per consentire l'afflusso di partecipanti e pubblico alla manifestazione denominata "2^ TM ALTO GARDA CUP".

DISPONE

- la presente ordinanza esplica la sua esecutività dal momento dell'effettivo posizionamento della segnaletica stradale;
- **la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione e manutenzione a cura dell' organizzazione "ASD ALTO GARDA" dei cartelli segnaletici prescritti dal Codice della Strada da posizionarsi con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle suddetta regolamentazione**
- il Comando di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;
- deve essere garantito il transito pedonale e l'accesso ai passi carrabili ivi esistenti;
- il presente provvedimento viene trasmesso ai seguenti organismi con gli indirizzi a fianco indicati:

Albo Pretorio on-line del Comune	
Ufficio Tecnico – Ufficio Patrimonio e Manutenzione	tecnico@comune.toscolanomaderno.bs.it
Sportello rifiuti c/o Comune di Toscolano Maderno	rd@comune.toscolanomaderno.bs.it

Rappresentante frazione Toscolano	comitato.toscolano@comune.toscolanomaderno.bs.it
ASD ALTO GARDA	asaltogarda@pec.it

A V V E R T E

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni – all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per la Lombardia con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 1 - 20121di Milano;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza comunale, addì 17/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. Capo DALO' Antonio *

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate